

TURCO Tancredi

testo di

Martedì 21 marzo 2017, seduta n. 763

TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS e SEGONI. — *Al Ministro della giustizia*. — Per sapere – premesso che:

come più volte riportato dai *mass media*, oltre la metà dei ricorsi pendenti alla Corte europea dei diritti dell'uomo è avverso quattro Stati: Russia, Turchia, Ucraina e Italia;

l'Italia, purtroppo detiene il primato relativamente alle condanne per violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che dovrebbe garantire il rispetto della vita privata e familiare, in relazione a casi nei quali al genitore separato, secondo la Corte europea, il sistema giudiziario italiano non ha garantito il diritto ad avere rapporti con i figli dopo la separazione della coppia genitoriale. Nella quasi totalità dei casi le violazioni del diritto si sono avute a carico di papà separati;

l'ultimo caso in cui l'Italia è stata sanzionata è quello D'Alconzo (ricorso 64297/12), ma ricordiamo altri casi: Solarino (ricorso 76171/13), Strumia (ricorso 53377/13) Bondavalli (ricorso 35532/12), il caso Lombardo (ricorso 25704/11), S.H. (ricorso 52557/14). Purtroppo nessuna di queste condanne ha consentito ai genitori di ripristinare rapporti ormai irrimediabilmente compromessi con i figli minori;

questi casi rappresentano solo un indicatore della sistematica disapplicazione del principio di bigenitorialità effettuato nei tribunali italiani, capace di provocare, secondo le indagini più recenti, la perdita del contatto di un terzo dei minori italiani con uno dei genitori, dopo la rottura della coppia genitoriale. Paesi come la Svezia, la Danimarca, il Belgio e le Regioni autonome del nord-est della Spagna, invece, attraverso una politica di affido materialmente condiviso (che riconosca al minore in *default*, come raccomandato dalla risoluzione del Consiglio d'Europa del 2 ottobre 2015, di trascorrere non meno del 33 per cento e fino al 50 per cento del tempo presso ciascuna figura genitoriale) sono riusciti a ridurre enormemente la probabilità di perdita di un genitore (12 per cento in Danimarca, 13 per cento in Svezia) e a disinnescare la conflittualità (solo il 2 per cento) delle coppie separande svedesi e danesi ormai entra in tribunale, consensualizzando al di fuori di esso nella quasi totalità dei casi)-cfr. Vezzetti V. (2015) « *A Comparative Research on European Children and Divorce*» Scholar Press, Saarbrücken, Germany;

la perdita genitoriale o « *parental loss*», nonché l'accesa conflittualità esasperata da un sistema che prevede un vincitore e un perdente, comporta oltretutto gravi danni alla salute dei minori, dando luogo a situazioni definite in letteratura scientifica « *childhood adversity*» tali da comportare, anche dopo decenni, danni psichiatrici, metabolici, ormonali, cardiovascolari (cfr. ricerca del Dr. Vittorio Vezzetti intitolata « *New approaches to divorce with children: A problem of public health*», Health Psychology Open-July-December 2016, 1-13 –:

se e con quali iniziative, anche normative, il Ministro interrogato intenda attuare la risoluzione del Consiglio d'Europa del 2 ottobre 2015 che invita gli Stati membri, nell'interesse della salute del minore, a promuovere una politica di affido a tempi sostanzialmente equipollenti;

se e attraverso quali iniziative intenda modificare l'affido «legalmente condiviso» attualmente applicato nei tribunali italiani verso un affido

«materialmente condiviso» promosso dal Consiglio d'Europa, al fine di evitare le situazioni di carenza o perdita genitoriale con gravi danni per la salute conseguenti;
se e per mezzo di quali iniziative intenda trasfondere nella legislazione in materia di affidamento di minori le risultanze dei 71 studi internazionali comparativi pubblicati su riviste scientifiche tra il 1985 e il 2014 che hanno evidenziato notevoli benefici per l'affido «materialmente condiviso»;
se intenda favorire, per quanto di competenza, il rapido *iter* delle numerose proposte di legge depositate in Parlamento per la riforma della legge n. 54 del 2006 che intenderebbero introdurre esplicitamente l'affido dei minori «materialmente» condiviso. (5-10885)

Classificazione EUROVOC:

EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

protezione della vita privata

Consiglio d'Europa